

**COMUNE DI ANCONA**

## **ATTO DELLA GIUNTA**

**DEL 21/03/2017 N. 123**

**Oggetto : APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI ANCONA**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di Marzo, alle ore 10:40, nella sede del Comune, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco	MANCINELLI VALERIA	Presente
Assessore	SEDIARI PIERPAOLO	Presente
Assessore	BORINI TIZIANA	Presente
Assessore	CAPOGROSSI EMMA	Presente
Assessore	FIORILLO FABIO	Presente
Assessore	FORESI STEFANO	Presente
Assessore	GUIDOTTI ANDREA	Presente
Assessore	MANARINI PAOLO	Presente
Assessore	MARASCA PAOLO	Presente
Assessore	SIMONELLA IDA	Assente

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.



**DELIBERAZIONE N. 123 DEL 21 MARZO 2017**

DIREZIONE S.C.A.L.E.S.  
E DIREZIONE INFORMATICA

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI ANCONA.**

**LA GIUNTA**

Visto il documento istruttorio redatto in data 20.3.2017 dalla Direzione S.C.A.L.E.S. (Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, Leva, Statistica) e dalla Direzione Informatica, che di seguito si riporta:

*Premesse:*

- *la funzione anagrafica è funzione statale delegata al Sindaco, quale ufficiale di governo, ai sensi degli artt. 14 e 54 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e che l'intero ordinamento anagrafico ha tra le sue fonti principali, la Legge 24.12.1954 n. 1228 ed il D.P.R. 30.5.1989 n. 223 per la popolazione residente e la Legge 27.10.1988 n. 470 e il D.P.R. 6.9.1989 n. 323 per l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);*
- *il modello anagrafico nazionale che si sta sviluppando attorno alla nuova Agenda Digitale Italiana con la costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), ai sensi dell'art. 1 del D.L. 179/2012 così come convertito con Legge 17.12.2012 n. 221, non incide sulla titolarità e competenza dei Comuni rispetto alla propria banca dati della popolazione residente lasciando in capo al Sindaco le specifiche competenze ai sensi degli artt. 14 e 54 del D. Lgs. 267/2000;*
- *l'art. 37 del D.P.R. 223/1989 così come riformato dall'art. 77 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 non prevede più la preventiva autorizzazione ministeriale per lo sviluppo di progetti locali di interconnessione telematica all'anagrafe della popolazione tanto da poter introdurre il concetto di circolarità anagrafica periferica, salvo il rispetto delle norme generali sulla protezione dei dati personali, in quanto è onere del Comune (titolare del trattamento) il rispetto di tutte le fonti in materia di privacy e sicurezza tali da non consentire un accesso non presidiato ai dati della popolazione, la loro distruzione, o la duplicazione di intere banche dati o la replica dei medesimi dati su sistemi informativi non presidiati in alcun modo dal titolare del trattamento. Lo stesso articolo consente la consultazione diretta degli atti anagrafici alle persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza;*



- *l'art. 34 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 (Regolamento anagrafico) consente il rilascio, anche periodico, alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta per esclusivo uso di pubblica utilità, di elenchi nominativi degli iscritti in anagrafe;*
- *l'art. 2 del D.L. 15 gennaio 1993 n. 6 convertito in Legge 17 marzo 1993 n. 63, estende la possibilità di attivare collegamenti telematici con gli uffici anagrafici comunali a tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che erogano servizi di pubblica utilità;*
- *l'art. 2, quinto comma, della legge 15.5.1997 n. 127 in particolare dispone che i Comuni favoriscono, per mezzo di Intese o Convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli Archivi anagrafici e dello Stato Civile, le altre Pubbliche Amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici o telematici;*
- *il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) stabilisce:*
  - *all'art. 43, comma uno che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato;*
  - *all'art. 43, comma quarto che al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le Amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle Amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali;*
  - *all'art. 71, che i controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'Amministrazione procedente con le modalità di cui all'art. 43 consultando direttamente gli archivi dell'Amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi;*
- *la Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14/2011, in base alla quale le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili*



- solo nei rapporti tra privati mentre, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà e che dal 1° gennaio 2012 le Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettarli né richiederli, ricorrendo altrimenti una violazione dei doveri d'ufficio;*
- *l'art. 12 del T.U. 267/2000 comma 1 stabilisce che gli Enti Locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le Amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale;*
  - *la circolare del Ministero dell'Interno 26.2.2002 n. 3 stabilisce che il Comune può provvedere direttamente ad autorizzare i collegamenti telematici con gli uffici anagrafi a tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che erogano servizi di pubblica utilità, a condizione che non venga trattenuto alcun dato anagrafico da parte degli Enti collegati, onde evitare la duplicazione delle anagrafi stesse;*
  - *il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001, all'art. 1 definisce le Amministrazioni pubbliche e, agli artt. 2 e 4 statuisce che le pubbliche Amministrazioni ispirino la loro organizzazione, fra l'altro, al criterio del collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali;*
  - *il D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (codice della privacy) il quale in particolare prevede:*
    - *all'art. 3 che: "I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità";*
    - *all'art. 11, comma 1, che: "I dati personali oggetto di trattamento sono:*
      - *trattati in modo lecito e secondo correttezza;*
      - *raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;*
      - *esatti e, se necessario, aggiornati;*
      - *pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;*
      - *conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati";*
    - *all'art. 19 che:*



- dall'art. 18 co. 2 e precisamente soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente;
- la comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
  - la comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento;
  - all'art. 54, comma primo, che: "Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11";
- il Codice dell'amministrazione digitale approvato con D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 che:
- all'art. 12, comma 2, prevede che le pubbliche Amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre Amministrazioni, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse Amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71;
  - all'art. 50 comma 1 dispone che i dati delle pubbliche Amministrazioni sono resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche Amministrazioni nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti e dalle norme in materia di protezione dei dati personali;
  - all'art. 50 comma 2 prevede che qualunque dato trattato da una pubblica Amministrazione nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima;



- *all'art. 62 comma 3 prevede la possibilità, anche mediante apposite convenzioni, per i comuni di rendere fruibili i dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto;*
- *l'art. 18 della Legge 241/1990, nel testo vigente, stabilisce che "I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'Amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'Amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica Amministrazione è tenuta a certificare";*
- *con parere del 6 ottobre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24.10.2005 il Garante della Privacy ha impartito prescrizioni in termini generali a tutti i Comuni per quanto riguarda le modalità di consultazione degli atti anagrafici da parte degli Enti richiedenti;*
- *con successivo provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015 il Garante della Privacy è intervenuto in materia, dettando nuove regole in merito alle "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati tra Amministrazioni pubbliche";*

*Precisato che:*

- *l'Amministrazione comunale, in ottemperanza alla delibera del Consiglio comunale di Ancona n. 62 del 12 aprile 2006 avente ad oggetto "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI ANCONA", è già dotata di un servizio che permette la consultazione on-line dei dati contenuti nell'anagrafe;*
- *con successiva Determinazione n. 3197 del 20.12.2007 il Dirigente del Servizio Servizi Demografici ha integrato lo Schema di Convenzione per la consultazione della banca dati anagrafica del Comune di Ancona individuando gli enti stipulanti;*
- *si rende tuttavia necessario adeguare, ai sopravvenuti cambiamenti normativi, lo Schema di Convenzione di cui trattasi, nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dall'artt. 33 e ss. Codice e delle misure di sicurezza previste nel provvedimento del garante n. 393 del 2 luglio 2015;*

*Considerato che in ragione di tutti i principi normativi sopra richiamati, il Comune di Ancona deve consentire l'accesso in consultazione alla banca dati anagrafica alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta per esclusivo uso di pubblica utilità, nel rispetto dei principi sanciti dal D. Lgs. 30.3.2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali e che consentirà:*



- una riduzione dei tempi e costi per il reperimento delle informazioni anagrafiche offrendo ai potenziali soggetti pubblici consultanti l'accesso via web;
- migliore soddisfazione delle esigenze istituzionali dei soggetti pubblici consultanti di verifica nei registri anagrafici in tempo reale anche fuori degli orari di apertura degli uffici comunali;
- disponibilità del dato anagrafico aggiornato e completo sulla popolazione residente nel Comune;
- semplificazione del lavoro degli operatori dell'anagrafe, rispetto alle richieste scritte di dati da parte dei medesimi soggetti;

*Ritenuto, pertanto, di approvare un diverso Schema di Convenzione (ALLEGATO "A"), adeguato alle disposizioni normative intervenute medio tempore, per regolare i rapporti con gli organismi sopramenzionati, che ne facciano espressa e motivata richiesta, autorizzando il Dirigente della Direzione S.C.A.L.E.S. e il Dirigente della Direzione Informatica di procedere alla stipula delle singole convenzioni con possibilità, in sede di stipula, di apportare eventuali integrazioni e precisazioni, ma con l'obbligo di mantenere fermi i principi, i limiti, le garanzie dettati dalle normative e/o dalle direttive sopra meglio illustrate al fine di realizzare gli obiettivi previsti dalle norme;*

*Preso atto che il suddetto Schema di Convenzione sostituisce integralmente quello approvato con la delibera del Consiglio comunale di Ancona n. 62 del 12 aprile 2006 e integrato con successiva determinazione n. 3197 del 20.12.2007 del Dirigente del Servizio Servizi Demografici;*

*Dato atto che la Direzione S.C.A.L.E.S. provvederà a predisporre ed approvare, in relazione all'art. 3 dello Schema di Convenzione allegata che disciplina le modalità di autorizzazione all'accesso, la modulistica necessaria a richiedere l'accesso al servizio di interrogazione anagrafica ed alla nomina del responsabile del trattamento e del responsabile dei collegamenti;*

*Dato atto che l'Ufficio Informatica provvederà a predisporre ed approvare, in relazione all'art. 5 dello Schema di Convenzione allegata che disciplina le modalità di accesso, la modulistica necessaria a designare/revocare gli incaricati del trattamento e che comportano la creazione/revoca degli account da parte dell'Ufficio Informatica;*

*Dato atto che inoltre la Direzione S.C.A.L.E.S. provvederà ad effettuare l'istruttoria conseguente alla richiesta dell'ente istante, al fine di valutare il rispetto dei principi, i limiti e le garanzie dettati dalle normative e/o dalle direttive citate nelle premesse;*

*Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il Dott. Fabrizio Lodovici, Funzionario della Direzione S.C.A.L.E.S., mentre il Dirigente della Direzione S.C.A.L.E.S. (Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, Leva, Statistica) è la*



*Dott.ssa Paola Calabrese e il Dirigente della Direzione Informatica è il Dott. Andrea Di Giuseppe e che entrambi hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;*

*si propone quanto segue*

- 1) di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;*
- 2) di approvare lo Schema di Convenzione di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che sostituisce integralmente quello approvato con la delibera del Consiglio comunale di Ancona n. 62 del 12 aprile 2006 e integrato con successiva Determinazione n. 3197 del 20.12.2007 del Dirigente del Servizio Servizi Demografici;*
- 3) di demandare alla Direzione S..C.A.L.E.S. l'approvazione, in relazione all'art. 3 dello Schema di Convezione allegata che disciplina le modalità di autorizzazione all'accesso, della modulistica necessaria a richiedere l'accesso al servizio di interrogazione anagrafica ed alla nomina del responsabile del trattamento e del responsabile dei collegamenti;*
- 4) di demandare alla Direzione Informatica l'approvazione, in relazione all'art. 5 dello Schema di Convezione allegata che disciplina le modalità di accesso, della modulistica necessaria a designare/revocare gli incaricati del trattamento e che comportano la creazione/revoca degli account da parte dell'Ufficio Informatica;*
- 5) di demandare alla Direzione S.C.A.L.E.S. l'istruttoria conseguente alla richiesta dell'ente istante al fine di valutarne il rispetto ai principi, i limiti e le garanzie dettati dalle normative e/o dalle direttive citate nelle premesse;*
- 6) di autorizzare il Dirigente della Direzione S.C.A.L.E.S. e il Dirigente della Direzione Informatica a procedere alla stipula delle singole Convenzioni con possibilità, in sede di stipula, di apportare eventuali integrazioni e precisazioni nel rispetto dei principi, dei limiti e delle garanzie dettati dalle normative e/o dalle direttive citate nelle premesse;*
- 7) di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dott. Fabrizio Lodovici;*
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.*

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;





Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dai Dirigenti Responsabili interessati, reso ai sensi art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000, nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione trasparente” e Albo pretorio on-line, qui allegate;

Con voti unanimi;

**DELIBERA**

- 1) di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;
  - 2) di approvare lo Schema di Convenzione di cui all'allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che sostituisce integralmente quello approvato con la delibera del Consiglio comunale di Ancona n. 62 del 12 aprile 2006 e integrato con successiva Determinazione n. 3197 del 20.12.2007 del Dirigente del Servizio Servizi Demografici;
  - 3) di demandare alla Direzione S..C.A.L.E.S. l'approvazione, in relazione all'art. 3 dello Schema di Convezione allegata che disciplina le modalità di autorizzazione all'accesso, della modulistica necessaria a richiedere l'accesso al servizio di interrogazione anagrafica ed alla nomina del responsabile del trattamento e del responsabile dei collegamenti;
  - 4) di demandare alla Direzione Informatica l'approvazione, in relazione all'art. 5 dello Schema di Convezione allegata che disciplina le modalità di accesso, della modulistica necessaria a designare/revocare gli incaricati del trattamento e che comportano la creazione/revoca degli account da parte dell'Ufficio Informatica;
  - 5) di demandare alla Direzione S.C.A.L.E.S. l'istruttoria conseguente alla richiesta dell'ente istante al fine di valutarne il rispetto ai principi, i limiti e le garanzie dettati dalle normative e/o dalle direttive citate nelle premesse;
  - 6) di autorizzare il Dirigente della Direzione S.C.A.L.E.S. e il Dirigente della Direzione Informatica a procedere alla stipula delle singole Convenzioni con possibilità, in sede di stipula, di apportare eventuali integrazioni e precisazioni nel rispetto dei principi, dei limiti e delle garanzie dettati dalle normative e/o dalle direttive citate nelle premesse;
  - 7) di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dott. Fabrizio Lodovici;
  - 8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.
-



Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni,

\* \* \* \* \*

#### ALLEGATI

- Schema di Convenzione per l'accesso al servizio di interrogazione anagrafica (Allegato "A");
- Parere art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;
- Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
- Dichiarazioni Pubblicazione on line su "Amministrazione Trasparente" e "Albo Pretorio".

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANCONA

E IL/LA .....

PER LA CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI ANCONA

Il Comune di Ancona, di seguito denominato "Comune" con sede in Piazza XXIV Maggio 1 – 60100 ANCONA Codice fiscale e partita Iva 00351040423

rappresentato da .....

nato a.....il .....

residente in.....via.....

a ciò autorizzato giusta decreto sindacale n. ....

e da .....

nato a.....il .....

residente in.....via.....

a ciò autorizzato giusta decreto sindacale n. ....

E

Il .....di seguito denominato

"Ente fruitore" con sede in .....

codice fiscale.....

rappresentato da .....

nato a.....il .....

residente in.....via.....

a ciò autorizzato giusta .....

Premesso che:

- la funzione anagrafica è funzione statale delegata al Sindaco, quale ufficiale di governo, ai sensi degli artt. 14 e 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e che l'intero ordinamento anagrafico ha tra le sue fonti principali, la legge 24/12/1954 n.1228 ed il D.P.R. 30/5/1989 n. 223 per la popolazione residente e la legge 27/10/1988 n. 470 e il D.P.R. 6/9/1989 n. 323 per l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
- il modello anagrafico nazionale che si sta sviluppando attorno alla nuova Agenda Digitale Italiana con la costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), ai sensi dell'art. 1 del D.L. 179/2012 così come convertito con legge 17/12/2012 n. 221, non incide sulla titolarità e competenza dei Comuni rispetto alla propria banca dati della popolazione residente lasciando in capo al Sindaco le specifiche competenze ai sensi degli artt. 14 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

- l'art. 37 del D.P.R. 223/1989 così come riformato dall'art. 77 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 non prevede più la preventiva autorizzazione ministeriale per lo sviluppo di progetti locali di interconnessione telematica all'anagrafe della popolazione tanto da poter introdurre il concetto di circolarità anagrafica periferica, salvo il rispetto delle norme generali sulla protezione dei dati personali, in quanto è onere del Comune (titolare del trattamento) il rispetto di tutte le fonti in materia di privacy e sicurezza tali da non consentire un accesso non presidiato ai dati della popolazione, la loro distruzione, o la duplicazione di intere banche dati o la replica dei medesimi dati su sistemi informativi non presidiati in alcun modo dal titolare del trattamento. Lo stesso articolo consente la consultazione diretta degli atti anagrafici alle persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza;
- l'art. 34 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 (regolamento anagrafico) consente il rilascio, anche periodico, alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta per esclusivo uso di pubblica utilità, di elenchi nominativi degli iscritti in anagrafe;
- l'art. 2 del D.L. 15 gennaio 1993 n. 6 convertito in legge 17 marzo 1993 n. 63, estende la possibilità di attivare collegamenti telematici con gli uffici anagrafici comunali a tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che erogano servizi di pubblica utilità;
- l'art. 2, quinto comma, della legge 15.5.1997 n. 127 in particolare dispone che i Comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici o telematici;
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) stabilisce:
  - o all'art. 43, comma uno che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato;
  - o all'art. 43, comma quarto che al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali;

- all'art. 71 che i controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi;
- la Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14/2011, in base alla quale le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati mentre, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà e che dal 1 gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettarli né richiederli, ricorrendo altrimenti una violazione dei doveri d'ufficio;
- l'art. 12 del TU. 267/2000 comma 1 stabilisce che gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.
- la circolare del Ministero dell'Interno 26.2.2002 n. 3 stabilisce che il Comune può provvedere direttamente ad autorizzare i collegamenti telematici con gli uffici anagrafi a tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che erogano servizi di pubblica utilità, a condizione che non venga trattenuto alcun dato anagrafico da parte degli Enti collegati, onde evitare la duplicazione delle anagrafi stesse;
- il D.Lgs. N. 165 del 30.03.2001, all'art. 1 definisce le Amministrazioni pubbliche e, agli artt. 2 e 4 statuisce che le pubbliche amministrazioni ispirino la loro organizzazione, fra l'altro, al criterio del collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali ;
- il Dlgs 30.6.2003 n. 196 (codice della privacy) il quale in particolare prevede :
  - all'art. 3 che : "I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità";
  - all'art. 11 ,comma 1, che: "I dati personali oggetto di trattamento sono:
    - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
    - raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati”;
- all'art. 19 che:
  - il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'art. 18 co.2 e precisamente soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente;
  - la comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
  - la comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento;
- all'art. 54, comma primo, che: "Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11”;
- il Codice dell'amministrazione digitale approvato con D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 che:
  - all'art. 12, comma 2, prevede che Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71;
  - all'art. 50 comma 1 dispone che i dati delle pubbliche amministrazioni sono resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti e dalle norme in materia di protezione dei dati personali
  - all'art. 50 comma 2 prevede che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile

alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima;

- o all'art. 62 comma 3 prevede la possibilità, anche mediante apposite convenzioni, per i comuni di rendere fruibili i dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto;
- l'art. 18 della legge 241/1990, nel testo vigente, stabilisce che "I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare";
- con parere del 6 ottobre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24.10.2005 il garante della privacy ha impartito prescrizioni in termini generali a tutti i Comuni per quanto riguarda le modalità di consultazione degli atti anagrafici da parte degli enti richiedenti;
- con successivo provvedimento n. 393 del 02 luglio 2015 il Garante della Privacy è intervenuto in materia, dettando nuove regole in merito alle "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati tra amministrazioni pubbliche";

precisato che:

- l'Amministrazione comunale è già dotata di un servizio che permette la consultazione on-line dei dati contenuti nell'anagrafe, nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dall'artt. 33 e ss. Codice e dal relativo Allegato B e delle misure di sicurezza previste nel provvedimento del garante n. 393 del 2 luglio 2015;

considerato che in ragione di questi principi normativi, il Comune di Ancona deve consentire l'accesso in consultazione alla banca dati anagrafica alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta per esclusivo uso di pubblica utilità, nel rispetto dei principi sanciti dal D.Lgs. 30/03/2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali e che consentirà:

- una riduzione dei tempi e costi per il reperimento delle informazioni anagrafiche offrendo ai potenziali soggetti pubblici consultanti l'accesso via web;
- migliore soddisfazione delle esigenze istituzionali dei soggetti pubblici consultanti di verifica nei registri anagrafici in tempo reale anche fuori degli orari di apertura degli uffici comunali;
- disponibilità del dato anagrafico aggiornato e completo sulla popolazione residente nel Comune;
- semplificazione del lavoro degli operatori dell'anagrafe, rispetto alle richieste scritte di dati da parte dei medesimi soggetti;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Tutto quanto premesso, le parti, come sopra individuate, addivengono alla stipula della seguente convenzione in cui vengono fissati i presupposti, i limiti e le modalità per regolare l'attività di consultazione della banca dati anagrafica del Comune di Ancona in ossequio ai principi e ai limiti dettati dalle normative e dalle direttive sopra citate;

#### Art. 1

##### **Oggetto della convenzione**

Il Comune si impegna ad autorizzare l'accesso al servizio di interrogazione anagrafica nei confronti dell'Ente fruitore a seguito di sua espressa richiesta.

L'Ente fruitore si impegna per esclusivo uso di pubblica utilità in relazione alle proprie finalità istituzionali a:

- utilizzare l'accesso ai soli dati strettamente necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, pertinenti alle funzioni svolte e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- svolgere il servizio di consultazione nel rispetto delle norme richiamate in premessa e secondo le modalità di seguito disciplinate, in base alla qualifica soggettiva rivestita ed alle motivazioni di pubblica utilità rappresentate.

L'Ente fruitore si impegna altresì a non richiedere al Comune di eseguire controlli sulle dichiarazioni dei cittadini inerenti l'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà che possono essere soddisfatte tramite l'accesso al servizio di interrogazione anagrafico e nel caso in cui questa sia la finalità principale della stipula della presente convenzione.

#### Art. 2

##### **Dati oggetto di consultazione**

Il Comune consente l'accesso telematico sicuro tramite Internet ad un servizio di interrogazione anagrafica, che rende disponibili i dati della popolazione, aggiornati in tempo reale, meglio individuati nella richiesta di accesso al servizio.

Tale accesso è consentito, di norma, per interrogazioni singole, previa motivata istanza.

Il rilascio per via telematica di elenchi con più nominativi necessita di specifica richiesta debitamente motivata da ragioni accertate di pubblica utilità, con l'espressa indicazione delle disposizioni legislative e/o regolamentari che consentano al Comune di autorizzare tale funzionalità.

Il Comune si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai dati qualora innovazioni normative o di modifica dei patti parasociali dell'Ente fruitore rendano necessaria una revisione dell'accesso telematico.

#### Art. 3

##### **Modalità di autorizzazione all'accesso**

L'Ente fruitore, ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice privacy, provvede alla nomina di un responsabile del trattamento dei dati che ha il compito di designare gli incaricati del trattamento ed impartire precise e



dettagliate istruzioni, evidenziando le responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti e deve garantire che l'accesso ai dati sia consentito esclusivamente al personale autorizzato.

L'Ente fruitore provvede inoltre alla nomina di un responsabile dei collegamenti che ha il compito di assicurare il flusso di comunicazione con il Comune, trasmettere l'apposito modello di richiesta per ogni soggetto autorizzato all'accesso, inoltrare richiesta di revoca per i soggetti che abbiano cambiato mansioni o cessato il rapporto di lavoro con l'ente, effettuare periodicamente, con cadenza almeno annuale, anche in collaborazione con il Comune, una puntuale verifica sulla corretta attribuzione dei profili di autorizzazione e sull'attualità delle utenze attive.

Non è consentito all'Ente fruitore la gestione delle utenze, che rimane in carico al Comune di Ancona.

Tutte le richieste verranno conservate agli atti del Comune di Ancona.

#### Art. 4

##### **Titolarietà della banca dati**

La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune. L'Ente fruitore si impegna a non trattenere, riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

#### Art. 5

##### **Modalità di accesso**

Il Comune attribuisce ad ogni soggetto, individuato dall'Ente fruitore ed incaricato dal responsabile del trattamento dati con apposito modello, le credenziali di accesso al servizio di interrogazione anagrafica costituite da username e password; ad ogni soggetto inoltre viene assegnato un profilo di accesso a seguito di istruttoria in merito ai dati oggetto della consultazione richiesti dall'Ente fruitore. Le credenziali vengono trasmesse direttamente all'interessato che dovrà al primo accesso cambiare immediatamente la password generata dal sistema.

Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino delle anomalie nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurato inutilizzo.

#### Art. 6

##### **Password**

Il Comune adotta le misure di sicurezza nella gestione delle password previste dal D.Lgs. n. 196/2003 – allegato B.

L'Ente fruitore si impegna a far sì che i propri utenti mantengano ogni password segreta, che non la divulgino e la conservino debitamente.

In caso di smarrimento di una password, l'Ente fruitore si impegna a darne tempestivamente notizia al Comune.



#### Art. 7

#### **Limitazioni di responsabilità**

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale od extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare dall'uso dei dati attinti dalla banca dati del Comune, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell'erogazione del servizio di consultazione ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

#### Art. 8

#### **Obbligo alla riservatezza**

L'Ente fruitore si impegna ad utilizzare le notizie, le informazioni e i dati ottenuti tramite il collegamento esclusivamente per le sue finalità istituzionali nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali e del segreto statistico. Si impegna altresì ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle medesime notizie, informazioni e dati.

L'Ente fruitore garantisce la riservatezza di dati, elaborazioni o quant'altro connesso al collegamento concesso.

#### Art. 9

#### **Tutela della sicurezza dei dati e obblighi in materia di privacy.**

Al servizio di interrogazione anagrafica potranno accedere esclusivamente i soggetti autorizzati di cui all'art. 3 dotati delle proprie credenziali di cui all'art. 5. Le stazioni di lavoro che si collegano al suddetto servizio dovranno essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la responsabilità dell'incaricato al trattamento dei dati.

Per motivi di sicurezza e protezione dei dati, ogni accesso al servizio è sottoposto a registrazione in appositi log. Detti log possono essere soggetti a trattamento solo per fini istituzionali, per attività di monitoraggio e controllo, possono essere messi a disposizione dell'autorità giudiziaria in caso di accertata violazione della normativa vigente. La riservatezza delle informazioni in essi contenute è soggetta a quanto dettato dal D.Lgs. n. 196/2003. Il Comune effettua inoltre attività di audit basate sul monitoraggio statistico delle transazioni e su meccanismi di alert che individuino comportamenti anomali o a rischio.

Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad uniformarsi alle disposizioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati, nonché alle disposizioni dell'Autorità Garante per quanto concerne gli standard di sicurezza dei dati, di responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante.

Art. 10

**Costi**

La consultazione della banca dati viene fornita gratuitamente dal Comune. Rimangono a carico dell'Ente fruitore i costi relativi al collegamento.

Art. 11

**Durata**

La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data della stipula, con possibilità di rinnovo, a insindacabile giudizio del Comune di Ancona.

Il Comune si riserva la possibilità di revocare la convenzione qualora non vengano rispettate le modalità in essa previste.

Art. 12

**Foro competente**

Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Comune e l'Ente fruitore durante l'esecuzione od allo scadere della presente convenzione, direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Ancona .



PROPOSTA N. 3298528/232 DEL 20/3/2017

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE	
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI ANCONA.	
DIREZIONE PROPONENTE	UFFICIO PROPONENTE
DIR.: SCALES	UFF.: ANAGRAFE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990. Data 20.03.2017 Il Responsabile dr. Fabrizio Lodovici
Visto l'art. 49, comma I del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.	
IL DIRIGENTE RESPONSABILE PARERE REGOLARITA' TECNICA	Sulla presente proposta di deliberazione: - Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. - Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell'Ente. Annotazioni: Data 20.03.2017 IL DIRIGENTE INFORMATICA (Ins. Paola Calabrese) Il Dirigente della Direzione di ssa Paola Calabrese



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3298528/232 DEL 20/3/2017

**OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI ANCONA.

**DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE E/O DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MERITO ALL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'**

Il sottoscritto Dirigente ~~e/o~~ Responsabile del Procedimento

~~DICHIARA~~/DICHIARANO

che nei propri confronti:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P.R. 62/2013 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 s.m.i.

Data 20/3/2017

Il responsabile del procedimento  
( dr. Fabrizio Lodovici )

IL DIRIGENTE  
INFORMATICA  
(Inj. At. 2017)

Il Dirigente della Direzione SCALIS  
( dr.ssa Paola Calabrese )

Deliberazione n. 123 del 21 MAR 2017

PROPOSTA N. 3298528/232 del 20/3/2017

**PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).**

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.

anche ai fini dell'efficacia dell'Atto:

- 1) "La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi \* dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, \* di collaborazione o \* di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell' ammontare erogato (...) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi." (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
- 2) "Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (...) "(ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);
- 3) In riferimento agli atti relativi ad uno degli "incarichi" disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente) dall'incaricato: "Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilita' di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico." (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
- 4) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione  
d.s.sa Paola Galabrese



PROPOSTA N. 3298528/232 del 20/3/2017

PUBBLICAZIONE **ALBO PRETORIO ON LINE** ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 (*"atti e provvedimenti amministrativi"*)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E' STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (D.Lgs. 196/2003) E DELLE "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione  
dr.ssa Paola Calabrese

IL DIRIGENTE  
INFORMATICA  
(In. Andrea Di Giuseppe)

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA  


Il Segretario Generale


CRUSO GIUSEPPINA  


**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona, 24 MAR 2017

Il Responsabile U.O. Giunta  
(Lucia Baldoni)



**Il presente atto è divenuto esecutivo il 21/03/2017  
ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:**

- essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)  
 per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

**e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l'esecuzione:**

- |   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> DIREZIONE S.C.A.L.E.S.<br>(STATO CIVILE, ANAGRAFE,<br>LEVA, ELETTORALE,<br>STATISTICA) (Calabrese –<br>Lodovici) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> CONSIGLIO  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |